

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
circa la modificazione transitoria della legge 20 ottobre 1950 sulla  
Cassa pensioni dei magistrati, dei funzionari, degli impiegati, dei  
membri del Corpo della gendarmeria, e degli operai al servizio dello  
Stato, e della legge 17 ottobre 1950 sulla Cassa pensioni  
del Corpo insegnante  
(del 30 novembre 1954)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Il 14 dicembre p.v. entrerà in vigore, salvo azione referendaria di cui non si ha per il momento notizia, con effetto al 1. gennaio 1955, il nuovo ordinamento salariale per tutti i dipendenti dello Stato. L'art. 6 della legge sulla Cassa pensioni dei magistrati, dei funzionari, degli impiegati, dei membri del Corpo della gendarmeria e degli operai al servizio dello Stato, testo unico del 20 ottobre 1950, stabilisce che il guadagno computabile agli effetti della Cassa pensioni è lo stipendio o salario annuo stabilito dagli organici attualmente in vigore, compresi i proventi accessori, aumentato del 40 % e diminuito di una quota fissa di coordinamento di Fr. 1.500,—. Analoga disposizione è contenuta nella legge sulla Cassa pensioni del Corpo insegnante del Cantone Ticino, testo unico del 17 ottobre 1950, al suo art. 58. Entrambe le leggi (legge sulla Cassa pensioni impiegati, art. 6 §, legge sulla Cassa pensioni docenti, art. 58 cpv. 1) stabiliscono che in caso di aumento generale dello stipendio risultante da una modificazione dell'organico, dovrà essere deciso con disposizione legislativa se e in quale misura l'aumento dev'essere computato agli effetti della Cassa pensioni.

L'entrata in vigore dell'organico in epoca tanto ravvicinata e la materiale impossibilità che i periti delle Casse pensioni esaminino ai fini del bilancio tecnico e delle misure accessorie, indispensabili in ogni caso di aumento generale degli stipendi assicurati, le Casse nelle nuove condizioni, e la conseguente impossibilità di presentare a codesto Gran Consiglio nello scorso delle poche settimane che ci separano dal 1. gennaio 1955, proposte documentate da perizie circa l'importo che potrà essere ammesso come aumento generale delle somme assicurate, rendono indispensabile l'abrogazione dell'art. 6 della legge sulla Cassa pensioni degli impiegati, salvo il paragrafo, e dell'art. 58 della legge sulla Cassa pensioni docenti, limitatamente al primo capoverso, nonché le misure transitorie.

Infatti questi due dispositivi di legge descrivono la somma assicurata come partente « dagli organici attualmente in vigore », aumentata del 40 % e diminuita di Fr. 1.500,—, come quota di coordinamento. I dispositivi di legge divengono pertanto inapplicabili poichè essi non possono naturalmente volere una assicurazione a Cassa pensioni del nuovo stipendio aumentato del 40 % e diminuito di Fr. 1.500,—. Le medesime leggi, come richiamato, stabiliscono che i nuovi stipendi assicurati devono essere fissati in via legislativa. Rimane da regolare, senza alcun pregiudizio per la futura soluzione che il Gran Consiglio vorrà trovare, il criterio che deve reggere i versamenti delle quote alle Casse pensioni e la posizione personale degli assicurati in caso di decesso o di sopravveniente invalidità, ossia di pensionamento proprio o dei superstiti, che intervengano fra il 1. gennaio 1955 e la data di approvazione del nuovo e definitivo decreto legislativo.

Il sistema che vi proponiamo è pertanto di natura prettamente transitoria e tende in sostanza a ottenere i seguenti risultati :

- a) a stabilire che ogni assicurato rimane assicurato almeno per la somma riconosciutagli assicurata al 31 dicembre 1954;
- b) che l'assicurato dovrà versare, a partire dal 1. gennaio 1955, la sua quota del 7 % sul nuovo stipendio (meno Fr. 1.500,—) nonchè la quota di riscatto sull'eventuale aumento di stipendio, parimenti a partire dal 1. gennaio 1955, così che la differenza fra la quota del 7 % sul capitale realmente assicurato e la somma versata, in virtù del medesimo 7 %, sul nuovo stipendio, e la somma di riscatto della eventuale differenza in aumento gli vengano accreditate personalmente in un conto di attesa, che sarà sciolto al momento in cui il Gran Consiglio avrà definito la somma nuova realmente assicurata, e ciò in via di conguaglio.

I motivi che ci inducono a proporre questa semplice e transitoria soluzione consistono nel desiderio di non lasciare che il dipendente dello Stato si trovi più tardi nella necessità di pagare in un sol colpo o in un periodo di tempo più ristretto somme non indifferenti ma che cominci subito, con il nuovo stipendio, ad accantonare i mezzi per il futuro riscatto della sua nuova situazione nei confronti della Cassa pensioni e inoltre che egli senta il dovere di continuare nello sforzo per pareggiare la sua posizione finanziaria nei confronti della Cassa pensioni con le esigenze della copertura tecnica della futura prestazione.

Notiamo che, appunto con il 31 dicembre 1954, ha termine il versamento ripartito su diversi anni del riscatto dell'aumento del 40 %, dedotti Fr. 1.500,—, per cui i due provvedimenti non si accavallano ma si integrano e continuano. Prevediamo, sempre per andare incontro alle condizioni economiche individuali dei dipendenti, di prelevare a titolo provvisorio la somma di riscatto, fissata per legge, del 100 % per tutti gli impiegati e dal 100 al 180 % per i docenti, dell'aumento dello stipendio assicurato, in un periodo di quattro anni, per cui nel corso del 1955 il versamento del dipendente si limiterebbe a un quarto della somma totale. Questa soluzione permette, oltre che di alleviare il sacrificio finanziario immediato del dipendente, anche di prevedere in tutti i casi che, al momento dell'entrata in vigore della nuova e definitiva sistemazione, il dipendente non sarà stato chiamato a prestazioni superiori a quelle che la futura legge comunque gli richiederà. Confermiamo il principio per cui questo versamento in quattro anni sarà esente dal pagamento di interessi.

In relazione a quanto qui esposto e alle ulteriori delucidazioni che il Consiglio di Stato si riserva di dare in forma verbale, va quindi raccomandato alla vostra approvazione l'annesso disegno legislativo.

Il calcolo dell'aumento, per ragioni di semplicità, sarà fatto fra la somma assicurata al 31 dicembre 1954 e il nuovo stipendio, dedotti Fr. 1.500,—; ciò che ha per conseguenza che l'aumento annuale maturato per tutti gli aventi diritto il 1. gennaio 1955 non cadrà sotto il dispositivo per cui esso deve essere pagato interamente nell'anno in cui è conseguito bensì entrerà a far parte del prelevamento suddiviso in quattro annualità.

Non prevediamo ulteriore versamento da parte dello Stato sugli aumenti di salario assicurato in quanto intendiamo che detto versamento avvenga al momento in cui la situazione finale sarà esattamente definita. Lo Stato verserà invece — e i Comuni parimenti — il 7 % sul nuovo stipendio dedotti Fr. 1.500,—, affinché più tardi avvengano a tale proposito i necessari conguagli. E concludendo comunichiamo che i referti dei periti delle Casse pensioni ci sono indispensabili soprattutto perchè intendiamo approfittare dell'occasione del passaggio dai vecchi al nuovo organico per proporre a codesto Gran Consiglio la revisione generale della legge sulle Casse pensioni, con fusione della Cassa pensioni impiegati con la Cassa pensioni docenti e con l'adeguamento quindi delle condizioni di assicurabilità fra i due rami dell'amministrazione dello Stato, oggi tanto sostanzialmente diverse.

Il passaggio a una Cassa unica esigerà uno studio approfondito, per il quale riteniamo di aver bisogno dei prossimi mesi. Un avamprogetto di legge per una Cassa unica è già stato allestito da una Commissione, composta di membri d'entrambe le Commissioni amministrative, ed è allo studio presso gli organi del Dipartimento delle finanze e del Dipartimento della pubblica educazione, che si varranno dell'opera dei periti non appena le nomine in relazione al nuovo organico saranno cosa compiuta.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
*Janner*

Il Cons. Segr. di Stato :  
*Celio*

Disegno di

## LEGGE

che modifica transitoriamente quella del 20 ottobre 1950 sulla Cassa pensioni dei magistrati, dei funzionari, degli impiegati, dei membri del Corpo della gendarmeria e degli operai al servizio dello Stato, e quella del 17 ottobre 1950 sulla Cassa pensioni del Corpo insegnante del Cantone Ticino

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 30 novembre 1954 n. 520 del Consiglio di Stato,

*decreta:*

*Art. 1.* — L'art. 6 della legge 20 ottobre 1950 sulla Cassa pensioni dei magistrati, dei funzionari, degli impiegati, dei membri del Corpo della gendarmeria e degli operai al servizio dello Stato è abrogato salvo il suo paragrafo.

*Art. 2.* — L'art. 58 I cpv. della legge 17 ottobre 1950 sulla Cassa pensioni del Corpo insegnante del Cantone Ticino è abrogato.

*Art. 3.* — A partire dal 1. gennaio 1955 e fino all'entrata in vigore del decreto legislativo che stabilirà se e in quale misura vada assicurato l'aumento generale degli stipendi risultante dalle modificazioni dell'organico conseguite con la legge del 5 novembre 1954, e senza pregiudizio per quella futura sistemazione, i rapporti dei dipendenti dello Stato verso le rispettive Casse pensioni sono regolate come segue:

- a) ogni dipendente rimane iscritto alla Cassa per la somma assicurata al 31 dicembre 1954;
- b) i dipendenti che dovessero entrare a far parte della Cassa pensioni dopo il 1. gennaio 1955, saranno transitoriamente assicurati per la somma del loro stipendio d'organico meno la quota di coordinamento di Fr. 1.500,—, salvo futuro conguaglio;
- c) tanto i dipendenti quanto lo Stato e i Comuni verseranno a partire dal 1. gennaio 1955 la quota del 7 % sul nuovo stipendio (per i docenti sullo sti-

pendio d'organico) meno Fr. 1.500,—, ritenuto che la quota medesima verrà raggugliata alla quota effettivamente corrispondente allo stipendio assicurato al momento in cui esso sarà definitivamente accertato;

- d) i dipendenti verseranno a partire dal 1. gennaio 1955 la quota di riscatto dell'aumento di somma assicurata, in base alle relative leggi, nel periodo di 4 anni, ritenuto che l'importo medesimo venga loro accreditato in un conto di attesa e raggugliato al nuovo stipendio assicurato e alle condizioni di riscatto relative;
- e) i pensionati dopo il 1. gennaio 1955 riceveranno le prestazioni sulla base dello stipendio assicurato, salvo il diritto a ulteriore conguaglio;
- f) le nuove disposizioni di legge avranno effetto retroattivo a datare dal 1. gennaio 1955.

*Art. 4.* — Il Consiglio di Stato è autorizzato a emanare le disposizioni esecutive per l'applicazione dei principi suesposti.

*Art. 5.* — La presente legge, data la sua natura transitoria, è dichiarata di carattere urgente, ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1955.